COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

Il 5 agosto 2020 (cinque agosto duemilaventi) in San Miniato, Ponte a Egola, via Bachelet, 10, nel mio studio. Innanzi a me ROBERTO ROSSELLI, notaio in San Miniato, distretto di PISA;

SONO PRESENTI

- COMUNE DI CERRETO GUIDI, con sede legale in Cerreto Guidi, via Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale 82003650486, partita IVA 03378170488, rappresentato dal vice Sindaco (stante l'assenza del sindaco) FERI Paolo nato a Firenze il 15 febbraio 1950, domiciliato presso la sede, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27.07.2020, immediatamente eseguibile che in copia cartacea conforme al documento elettronico si allega al presente atto sub. "A" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti;
- COMUNE DI PALAIA, con sede legale in Palaia, Piazza della Repubblica n. 56, codice fiscale e partita IVA 00373580505, rappresentato dal Sindaco GHERARDINI MARCO nato a Pontedera il 9 dicembre 1981, domiciliato presso la sede in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 59 del 21 luglio 2020 esecutiva che in copia cartacea conforme al documento informatico si allega al presente atto sub. B omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti;
- COMUNE DI PONTEDERA, con sede legale in Pontedera, Corso Matteotti n. 37, codice fiscale e partita IVA 00353170509, rappresentato dal vice sindaco (stante l'impedimento del sindaco) Puccinelli Alessandro nato a Pontedera il 25 febbraio 1969, domiciliato presso la sede in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29 luglio 2020 immediatamente eseguibile che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "D" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti;
- COMUNE DI CASCIANA TERME LARI, con sede legale in Casciana Terme Lari, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, codice fiscale 90054320503, partita IVA 02117740502, rappresentato dal Vice Sindaco CITI MATTIA nato a Pontedera il 6 aprile 1990, domiciliato presso la sede, stante l'assenza del Sindaco, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 27 luglio 2020 che in copia cartacea conforme al documento informatico si allega al presente atto sotto la lettera "C" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti;
- COMUNE DI SIGNA, con sede legale in Signa, Piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale 01147380487, rappresentato dal Vice Sindaco MARINELLA FOSSI nata a Signa il 9 maggio 1960, domiciliata presso la sede, stante l'assenza del Sindaco, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 27.07.2020 esecutiva che in copia cartacea conforme al documento informatico si allega al presente atto sotto la let-



REGISTRATO A
PISA
CON INVIO TELEMATICO
il 07/08/2020
al n. 6913
Serie 1T
con € 200,00





tera "E" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti;

- sede legale CASTELFIORENTINO, con COMUNE DI Castelfiorentino, Piazza del Popolo n. 1, codice fiscale rappresentato dalla Responsabile P.O. 00441780483, Servizi Culturali ed alla Persona TADDEI SANDRA nata a Castelfiorentino il 30 gennaio 1966, domiciliata presso la sedella Giunta Comunale n. 66 de in esecuzione della delibera del 22.07.2020 immediatamente eseguibile, che in copia cartacea conforme al documento elettronico si allega sotto la lettera "F" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti;
- ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'OFFICINA DELLE ARTI", con sede legale in Pescia, via San Marco n. 2, codice fiscale 91024870478, rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo GENTILI NICOLA nato a Lucca il 26 luglio 1963, domiciliato presso la sede sociale, autorizzato a quest'atto con delibera del Consiglio stesso del 12.09.2019, che in originale si allega sub. "G" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti;
- ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CERRETO GUIDI, con sede legale in Cerreto Guidi, via Santi Saccenti angolo P.zza Umberto I, codice fiscale e partita IVA 04986500488, rappresentata dal Presidente BRUNORI LORENZO nato a Firenze il 16 agosto 1963, domiciliato presso la sede sociale, autorizzato a quest'atto con delibera del Consiglio Direttivo del 2.7.2020 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "H" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti;
- GHERARDINI MARCO, nato a Pontedera il giorno 9 dicembre 1981, residente a Palaia, via San Iacopo n. 43, sindaco, codice fiscale GHR MRC 81T09 G843N,
- PUCCINELLI ALESSANDRO, nato a Pontedera il giorno 25 febbraio 1969, residente a Pontedera, Via Santa Lucia Nord n. 2/B, imprenditore, codice fiscale PCC LSN 69B25 G843R
- GENTILI NICOLA, nato a Lucca il giorno 26 luglio 1963, residente a Pescia, Via San Marco n. 2, agente di assicurazione, codice fiscale GNT NCL 63L26 E715P
- CITI MATTIA, nato a Pontedera il giorno 6 aprile 1990, residente a Casciana Terme Lari, Via Cavour n. 20, vice sindaco, codice fiscale CTI MTT 90D06 G843L
- Dell'identità personale e qualifica dei costituiti che dichiarano di essere cittadine italiane le persone fisiche e di nazionalità italiana le persone giuridiche, io notaio sono certo.
- Gli stessi mi chiedono di ricevere quest'atto con il quale il COMUNE DI CERRETO GUIDI, il COMUNE DI PALAIA, il COMUNE DI PONTEDERA, il COMUNE DI CASCIANA TERME LARI, il COMUNE DI SIGNA, il COMUNE DI CASTELFIORENTINO, l'ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'OFFICINA DELLE ARTI" e l'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI

CERRETO GUIDI convengono di costituire un'associazione senza scopo di lucro, avente ad oggetto il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017 e quindi l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

In particolare scopo dell'associazione è quello di coordinare e promuovere una rete di Città, Paesi, Enti, Comunità, Associazioni (pubbliche e private) e tutte le realtà presepiali, senza distinzione di genere e di territorialità, per valorizzare le opere presepiali e attraverso di esse unire le comunità nell'obiettivo di mantenere e valorizzare le identità, le tradizioni, l'artigianato e le bellezze di questi territori.

I presepi diventano dunque un modo di promuovere anche turisticamente questi centri, una chiave per costruire il futuro, un modo diverso di guardare ai paesi, un modello per uno sviluppo sostenibile e un'economia più a misura d'uomo che punta sulle comunità e i territori, sull'intreccio fra tradizione e innovazione, vecchi e nuovi saperi.

L'associazione Città dei Presepi promuove inoltre la cultura del presepe e insieme ad esso si fa promotrice e divulgatrice dei valori della pace e della solidarietà tra gli uomini di ogni tempo che il presepe porta con sé.

L'associazione tra le Città dei Presepi pone l'attenzione alla vita e alle opere di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, ideatore del presepe e di Santa Chiara a cui ispirare il proprio agire e trae dalle loro esperienze i valori del proprio agire.

L'associazione Città dei Presepi nasce a seguito dell'esperienza di Terre di Presepi, che ha visto a partire dall'anno 2014 presepisti, associazioni, amministrazioni comunali e parrocchie ed enti ecclesiastici e civici mettersi in rete, cercando di valorizzarla e completarla sviluppando, migliorando e ripensando tutti quei servizi in termini di supporto, logistica, accoglienza, viabilità, sicurezza e promozione e cogliendo tutte le opportunità che l'esperienza di Terre di Presepi offre.

L'associazione Città dei Presepi, in particolare:

- promuove la cultura del presepe e il messaggio in esso contenuto di pace e di solidarietà tra gli uomini;
- promuove relazioni e iniziative con le città della Terra Santa, prima tra tutte Betlemme, per sostenere processi di pace e di solidarietà in quell'area del mondo e interagisce con i tutti i soggetti che condividono tale finalità;
- promuove la cultura della pace nel mondo e si ispira allo spirito francescano;
- promuove, in proprio o in collaborazione con altri enti e

soggetti interessati, i flussi turistici in ogni sua forma legati alla cultura del presepe, lo sviluppo del patrimonio enogastronomico dei territori come valore aggiunto da scoprire, le produzioni tipiche locali, le tradizioni folcloristiche e la salvaguardia del patrimonio ambientale;

- promuove e valorizza le piccole aziende che operano e sviluppano l'artigianato;
- promuove e favorisce lo scambio di esperienze e le sinergie tra gli enti associati;
- sviluppa rapporti e partecipazioni anche con altri enti nazionali ed internazionali che perseguono le medesime finalità;
- promuove servizi capaci di valorizzare e tutelare il patrimonio storico e nel contempo favorire il turismo, attraverso strumenti di comunicazione;
- istituisce e organizza, corsi di formazione, seminari, incontri, mostre, concerti, spettacoli premi, borse di studio e altri incentivi, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni.

L'Associazione intende perseguire questi obiettivi attraverso le forme di comunicazione e gli strumenti più idonei, intraprendendo azioni dirette ed indirette. Per sostenere le proprie attività può partecipare a bandi di ogni genere e promuovere specifiche iniziative.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il nome dell'associazione è: "CITTA'DEI PRESEPI"

L'associazione ha sede in CERRETO GUIDI. L'indirizzo è via Vittorio Veneto n.11.

L'associazione è retta da uno statuto composto di 20 (venti) articoli, che si allega sub. "I" a quest'atto costitutivo per esserne parte integrante.

La quota da versare all'associazione per l'esercizio 2020 sarà determinata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo il suo insediamento e dovrà essere versata prima della presentazione della domanda per il riconoscimento della personalità giuridica.

L'assemblea determina in sette il numero dei membri del Consiglio Direttivo con durata fino al 31 dicembre 2020

e nomina quali componenti dello stesso i signori:

SIMONA ROSSETTI nata a Empoli il 13 aprile 1973 residente a

Cerreto Guidi Via Provinciale Francesca Nord, CF RSS SMN 73D53 D403P presidente

GHERARDINI MARCO, vice presidente, come sopra generalizzato PUCCINELLI ALESSANDRO, come sopra generalizzato

CENTI CLAUDIA nata a Empoli il 3 febbraio 1987 residente a Empoli Via Senese Romana n. 254,

GENTILI NICOLA, come sopra generalizzato

FOSSI GIAMPIERO, nato a Signa il di 8 agosto 1957 residente a Signa Via Piero Gobetti n. 2/E

CITI MATTIA come sopra generalizzata

I nominati presenti accettano la carica dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

Alla carica di revisore è nominato il Rag. NACCI ALESSANDRO, nato a Empoli in 21 febbraio 1958, residente a San Miniato, Via Aldo Moro n.24, codice fiscale: NCCLNS58B21D403B.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31.12.2020.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo (art. 82 D.Lgs. 117/2017) e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa

I costituiti tutti, acquisite le informazioni fornite da me notaio ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 e consapevoli, in particolare, che il trattamento riguarderà anche i dati cosiddetti "sensibili" nonché i dati cosiddetti "personali", prestano il loro consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, per la trasmissione a tutti gli uffici competenti e la conservazione nei termini di Legge.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, insieme con postille e l'allegato I alle parti che l'hanno approvato.

Scritto in parte con macchina elettronica da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su tre fogli per pagine dieci circa e sottoscritto alle ore 10,37 (dieci e trentasette).

Firmato: Sandra Taddei, Marinella Fossi, Alessandro Puccinelli, Lorenzo Brunori, Paolo Feri, Mattia Citi, Nicola Gentili, Marco Gherardini

ROBERTO ROSSELLI NOTAIO segue sigillo

alerran I a.m. 255,02 di maccolta alm. 51238 di répertorio

<STATUTO

Associazione "CITTA' DEI PRESEPI" ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"Città dei Presepi",

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Cerreto Guidi (FI) in Via Vittorio Veneto, 11 e con durata illimitata.

L'Associazione potrà disporre anche di sedi e recapiti decentrati in Italia, all'estero, a livello regionale o interregionale in relazione allo sviluppo dell'attività ed alle esigenze organizzative.

L'associazione è apolitica e apartitica e senza scopo di lu-

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del terzo settore di cui all'art 45 del DLgs 03/07/2017 n. 117 la denominazione dell'associazione sarà "Città dei Presepi ETS"

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017 quali l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato. In particolare scopo dell'associazione è quello di coordinare e promuovere una rete di Città, Paesi, Enti, Comunità, Associazioni (pubbliche e private) e tutte le realtà presepiali, senza distinzione di genere e di territorialità, per valorizzare le opere presepiali e attraverso di esse unire le comunità nell'obiettivo di mantenere e valorizzare le identità, le tradizioni, l'artigianato e le bellezze di questi territori. I presepi diventano dunque un modo di promuovere anche turisticamente questi centri, una chiave per costruire il futuro, un modo diverso di guardare ai paesi; un modello per uno sviluppo sostenibile e un'economia più a misura d'uomo che punta sulle comunità e i territori, sull'intreccio fra tradizione e innovazione, vecchi e nuovi saperi.

L'associazione Città dei Presepi promuove inoltre la cultura del presepe e insieme ad esso si fa promotrice e divulgatrice dei valori della pace e della solidarietà tra gli uomini di ogni tempo che il presepe porta con sé.

L'associazione tra le Città dei Presepi pone l'attenzione alla vita e alle opere di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, ideatore del presepe e di Santa Chiara a cui ispirare il proprio agire e trae dalle loro esperienze i valori del proprio agire.

L'associazione Città dei Presepi nasce a seguito dell'esperienza di Terre di Presepi, che ha visto a partire dall'anno 2014 presepisti, associazioni, amministrazioni comunali e parrocchie ed enti ecclesiastici e civici mettersi in rete, cercando di valorizzarla e completarla sviluppando, migliorando e ripensando tutti quei servizi in termini di supporto, logistica, accoglienza, viabilità, sicurezza e promozione e cogliendo tutte le opportunità che l'esperienza di Terre di Presepi offre.

L'associazione Città dei Presepi, in particolare:

- promuove la cultura del presepe e il messaggio in esso contenuto di pace e di solidarietà tra gli uomini;
- promuove relazioni e iniziative con le città della Terra Santa, prima tra tutte Betlemme, per sostenere processi di pace e di solidarietà in quell'area del mondo e interagisce con i tutti i soggetti che condividono tale finalità;
- promuove la cultura della pace nel mondo e si ispira allo spirito francescano;
- promuove, in proprio o in collaborazione con altri enti e soggetti interessati, i flussi turistici in ogni sua forma legati alla cultura del presepe, lo sviluppo del patrimonio enogastronomico dei territori come valore aggiunto da scoprire, le produzioni tipiche locali, le tradizioni folcloristiche e la salvaguardia del patrimonio ambientale;
- promuove e valorizza le piccole aziende che operano e sviluppano l'artigianato;
- promuove e favorisce lo scambio di esperienze e le sinergie tra gli enti associati;
- sviluppa rapporti e partecipazioni anche con altri enti nazionali ed internazionali che perseguono le medesime finalità;
- promuove servizi capaci di valorizzare e tutelare il patrimonio storico e nel contempo favorire il turismo, attraverso strumenti di comunicazione;
- istituisce e organizza, corsi di formazione, seminari, incontri, mostre, concerti, spettacoli premi, borse di studio e altri incentivi, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni.

L'Associazione intende perseguire questi obiettivi attraverso le forme di comunicazione e gli strumenti più idonei, intraprendendo azioni dirette ed indirette. Per sostenere le proprie attività può partecipare a bandi di ogni genere e promuovere specifiche iniziative.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con le loro opere, competenze e conoscenze.

In particolare, possono far parte dell'Associazione i Comuni sia singolarmente che come Unione di Comuni, le Associazioni, le Comunità Montane, Province, Regioni e Camere di Commercio, gli enti pubblici e privati che ne facciano richiesta.

Possono far parte dell'associazione anche enti pubblici e privati di paesi fuori dall'Italia.

- Si richiedono i seguenti requisiti:
- a) svolgano manifestazioni presepiali di qualunque genere;
- b) riconoscano il valore del presepe, in qualsiasi forma, come rappresentazione facente parte della tradizione italiana;
- c) promuovano iniziative durante le singole manifestazioni o nell'arco dell'anno, sul presepe, (o sulle ricorrenze annuali del calendario a cui si può richiamare il presepe) con approfondimento di alcune tematiche quali: ambiente, fede, tradizione, turismo, gastronomia e di carattere tecnicoscientifico.
- Al momento dell'iscrizione all'associazione, se trattasi di enti, si dovrà indicare la categoria di provenienza:
- Enti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane etc);
- Regioni (enti territoriali);
- Associazioni, musei, scuole, enti privati;
- Enti ecclesiastici (parrocchie, diocesi etc);
- Appartenenti al comitato Terre di Presepi.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le

attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Inoltre, il Consiglio Direttivo può individuare categorie di associati diverse dagli associati effettivi, quali gli associati onorari.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- Gli associati hanno l'obbligo di:
- versare la quota di iscrizione determinata "una tantum", di una quota annuale finalizzata a finanziare i programmi e le iniziative dell'Associazione;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto:
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto e nei seguenti altri casi:

- con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla associazione;
- non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e se-

conda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o su proposta del Presidente.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determina la quota di iscrizione e le quote annuali di finanziamento alla attività;
- approva il programma di attività annuale e poliennale e loro periodica verifica;
- approva e revisiona il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le riunioni possono essere svolte anche attraverso l'uso delle tecnologie.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 51% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo) L'Organo di amministrazione nella forma di Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative:
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Verificare semestralmente lo svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
- Gestire il personale;
- Deliberare su contratti, convenzioni, incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione di modalità e onorari;
- Costituire eventuali Comitati tecnico-scientifici per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta ogni trimestre con preavviso di 5 giorni, e di un giorno nei casi di urgenza e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
- Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell'Associazione.
- Le riunioni possono essere svolte anche attraverso l'uso delle tecnologie.
- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 15, compresi il Presidente e 3 Vice Presidenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati. Il primo Consiglio Direttivo può avere una durata inferiore.

Qualora Enti privati, Fondazioni bancarie, Associazioni etc. intendessero finanziare progetti dell'Associazione, potranno esprimere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo con diritto di voto limitato alle decisioni adottate in merito al progetto stesso.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone

fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati così designati al fine di favorire un'alta rappresentatività territoriale e tematica in seno al consiglio direttivo che è così strutturato:

- 1. Un rappresentante scelto tra tutte le regioni italiane che hanno aderito alla Associazione, se presenti;
- 2. Un rappresentante iscritto e facente parte dell'assemblea dei soci che abbia sede all'estero, fuori dai confini italiani, se presente;
- 3. Due rappresentanti (2) individuati tra i presepisti di Terre di Presepi, se presenti;
- 4. Cinque (5) rappresentanti vengono scelti tra i Comuni, Unioni dei Comuni, Comunità Montane etc iscritti e facenti parte dell'assemblea dei soci se presenti;
- 5. Un rappresentante (1) di nomina della Conferenza Episcopale Italiana o, in sua assenza di una Conferenza Episcopale Regionale, con il ruolo anche di consulente ecclesiastico, se nominato;
- 6. Un rappresentante (1) scelto tra le parrocchie iscritte all'associazione e facenti parte dell'assemblea dei soci se presenti;
- 7. Tre rappresentanti (3) scelti tra le associazioni, gli enti di vario genere, i musei, le fondazioni etc iscritte e facenti parte dell'assemblea dei soci, se presenti.

Tutti gli enti che hanno diritto di designare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, dovranno fornire prima dell'assemblea convocata per le elezioni l'elenco dei nominativi proposti. Saranno poi eletti coloro che tra i nominativi proposti avranno riportato il maggior numero dei voti.

La mancata indicazione dei nominativi farà perdere all'ente, o agli enti soci il diritto alla nomina del rappresentante.

- Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, dell' art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, dell' art. 31, del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio iniziale è versato dai soci fondatori.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora l'associazione svolga attività diverse, nella relazione al Bilancio deve essere documentato il carattere secondario e strumentale di tali attività.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori 1 mln di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto in conformità dell'art. 14 della legge 117/2017.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i suddetti libri associativi di cui al precedente comma, previa richiesta scritta al Presidente.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti o associazioni del Terzo settore, in conformità alle disposizioni e secondo le procedure previste dalle norme vigenti al momento della devoluzione.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Sandra Taddei, Alessandro Puccinelli, Marinella Fossi, Lorenzo Brunori, Mattia Citi, Marco Gherardini, Nicola Gentili, Paolo Feri

ROBERTO ROSSELLI NOTAIO. >